



COMUNE DI CIGLIANO

REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONTRATTI

Giugno 2007



TITOLO I

Capo I - Finalità e principi

Art.1 - Finalità

Art.2 - Principi

Capo II - Disposizioni comuni

Art.3 - Norme applicabili

Art.4 - Osservanza dei contratti di lavoro

Art.5 - Disciplina del contenuto dei contratti

Capo III - Indirizzo e controllo politico-amministrativo

Art.6 - Relazione al consiglio sull'attività contrattuale

Capo IV - Il segretario comunale e l'ufficio contratti

Art.7 - Sovrintendenza e coordinamento dell'attività negoziale

Art.8 - L'attività di rogito

Art.9 - Competenze generali del segretario comunale - Ufficio contratti

TITOLO II

Capo I - La legittimazione dei modi di scelta del contraente

Art.10 - Provvedimento a contrattare. Contenuti

Art.11 - Modalità di scelta del contraente nei contratti passivi

Art.12 - Modalità di scelta del contraente nei contratti attivi

Capo II - Le procedure di aggiudicazione

Art.13 – **Procedura aperta**

Art.14 – **Procedura ristretta**

Art.15 – **Appalto integrato**

Art.16 – **Procedura negoziata**

Art.17 – **Concorso di progettazione e concorso di idee**

Art.18 - Concessioni

Art.19 - Collaborazioni esterne

Capo III - Norme comuni

Art.20 - Pubblicità degli atti di gara

Art.21 - Presidenza della gara

Art.22 - Commissioni giudicatrici

Art.23 - Offerte basse in modo anomalo

Art.24 - Offerte in aumento

Art.25 - Esclusione dalla contrattazione

Art.26 - Risoluzione problemi di competenza e sostituzione dei responsabili

TITOLO III

Art.27 - Verbalizzazione delle attività precontrattuali

Art.28 - Conclusione della fase precontrattuale

Art.29 - Stipulazione del contratto



- Art.30 - Eseguitività del contratto
- Art.31 - Interventi di somma urgenza
- Art.32 - Soggetti competenti alla stipulazione
- Art.33 - Forma dei contratti
- Art.34 - Diritti di segreteria e spese contrattuali
- Art.35 - Cauzione provvisoria e definitiva
- Art.36 - Il repertorio dei contratti - Documenti formati, archiviati e trasmessi
con strumenti informatici e telematici
- Art.37 - Originali e copie del contratto

TITOLO IV

- Art.38 - Responsabile dell'esecuzione
- Art.39 - Comunicazioni inerenti al contratto
- Art.40 - Cessione del contratto
- Art.41 - Subcontratti
- Art.42 - Cessione di somme dovute al Comune
- Art.43 - Modifiche delle prestazioni contrattuali
- Art.44 - Termini di esecuzione
- Art.45 - Corrispettivo - Modalità di pagamento
- Art.46 - Penalità
- Art.47 - Inadempimento contrattuale
- Art.48 - Rinnovazione tacita

TITOLO V

- Art.49 - Obbligo del collaudo
- Art.50 - Contenuto e forma del collaudo
- Art.51 - Accettazione dei risultati del collaudo
- Art.52 - Prestazione non conforme al contratto
- Art.53 - Vizi occulti. Garanzia
- Art.54 - Opere pubbliche: rinvio

TITOLO VI

- Art.55 - Contratti in economia
- Art.56 - Competenze
- Art.57 - Forma della procedura in economia
- Art.58 - Limiti di importo
- Art.59 - Procedura
- Art.60 - Certificato di regolare esecuzione
- Art.61 - Liquidazione delle spese

TITOLO VII

- Art.62 - Decisione amministrativa
- Art.63 - Arbitrato

- Art.64 - Giudice ordinario
- Art.65 - Appalto di opera pubblica



TITOLO I

Capo I - Finalità e principi

Art.1

(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina l'attività contrattuale del Comune.

Art.2

(Principi)

1. Nella formazione, interpretazione ed esecuzione dei contratti il Comune conforma la propria attività ai principi di legalità, efficienza ed efficacia, correttezza amministrativa, massima trasparenza nelle procedure, **libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e pubblicità.**

Capo II - Disposizioni comuni

Art.3

(Norme applicabili)

1. L'attività contrattuale del Comune è disciplinata dalla normativa comunitaria, dalle leggi, dallo statuto, nonché dal presente regolamento.
2. Il Comune uniforma comportamenti e procedure contrattuali alle disposizioni e agli indirizzi dettati dallo Stato per contrastare la criminalità organizzata e la delinquenza mafiosa, collaborando con le autorità locali di governo ai fini della prevenzione di tale attività criminosa.
3. Relativamente ai lavori pubblici le norme del presente regolamento si applicano per quanto non diversamente disciplinato dalla normativa comunitaria e nazionale.

Art.4

(Osservanza dei contratti di lavoro)

1. Chiunque, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di un contratto stipulato con il Comune, occupi personale dipendente, è obbligato ad attuare nei confronti dello stesso condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili - alla data del contratto - alle categorie e nella località in cui si effettuano le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.



2. L'obbligo suddetto sussiste anche se il contraente non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti ovvero se receda da esse e permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi, fino alla loro rinnovazione.
3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, segnalata formalmente al Comune dalle amministrazioni o dagli enti pubblici competenti in materia - anche su iniziativa delle organizzazioni sindacali - il Comune si riserva il diritto di sospendere in tutto o in parte il pagamento del corrispettivo, fino alla regolarizzazione della posizione, attestata dalle autorità suddette. Il contraente in tal caso, non potrà vantare alcun diritto o pretesa per il ritardato pagamento.
4. I diritti e le garanzie a tutela del lavoro devono in ogni caso essere garantiti ad ogni prestatore d'opera a qualunque titolo associato all'impresa contraente.
5. Valgono, per gli appalti di opere pubbliche, le disposizioni speciali di legge nonché quelle impartite al riguardo dal ministero dei lavori pubblici.

Art.5

(Disciplina del contenuto dei contratti)

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del presente regolamento, il provvedimento a contrattare deve approvare la disciplina del rapporto negoziale che si intende instaurare.
2. Detta disciplina può anche essere formulata, in tutto o in parte, per rinvio a norme quali capitolati generali o speciali predisposti da altre amministrazioni pubbliche: in tal caso la disciplina richiamata acquista natura contrattuale ed è applicabile in quanto non contrastante con le norme del presente regolamento.
3. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni di legge di carattere imperativo, ovvero anche quelle dispositive, quando, per gli oggetti da queste ultime disciplinati, non si ritenga in concreto di dettare una diversa regolamentazione.
4. Per i contratti atipici come pure per quelli misti, la disciplina di cui al comma 1 è formulata mediante applicazione analogica di quella relativa ai contratti tipici con i quali, nelle singole fattispecie, vi siano maggiori caratteristiche di affinità. Non sussistendo tipi analoghi per la disciplina specifica saranno comunque osservati i principi generali dell'ordinamento.

Capo III - Indirizzo e controllo politico-amministrativo

Art.6

(Relazione al consiglio sull'attività contrattuale)

1. La giunta riferisce annualmente al consiglio in merito all'attività contrattuale svolta, sulla base delle informazioni e delle proposte fornite dai responsabili dei servizi interessati alla gestione dei contratti e dal segretario comunale. La giunta in tale contesto può esprimere valutazioni e indicazioni per razionalizzare i procedimenti e conseguire più elevati livelli di efficienza ed efficacia, proponendo - se del caso - modifiche al presente regolamento.
2. L'attività di referto di cui al comma precedente può essere contenuta in apposita sezione della relazione annuale predisposta al fine della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi di cui all'articolo 193, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm..
3. Il consiglio, su proposta delle commissioni consiliari competenti, laddove costituite, e avvalendosi



anche dell'organo di revisione, può formulare indirizzi e determinare modalità di controllo politico-amministrativo dell'attività contrattuale.

Capo IV - Il segretario comunale e l'ufficio contratti

Art.7

(Sovrintendenza e coordinamento dell'attività negoziale)

1. Il segretario comunale sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività negoziale disciplinata dal presente regolamento, nel rispetto dell'ambito di autonomia gestionale riservata ai responsabili dei servizi.
2. Per procedimenti contrattuali interessanti più settori il segretario comunale promuove - ove occorra - la riunione dei responsabili interessati al fine di concordare indirizzi operativi uniformi.

Art.8

(L'attività di rogito)

1. Il segretario comunale esercita le funzioni di ufficiale rogante nei limiti di cui all'articolo 97, comma 4, lett. C), del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.
2. Il contenuto e le modalità di rogito sono quelli indicati dagli articoli 49 e seguenti del capo I del titolo II della legge 16.2.1913 n. 89, in quanto applicabili.
3. L'Amministrazione può avvalersi di notai di fiducia, in particolare per gli atti che comportino la costituzione, modificazione, estinzione o trasferimento di diritti reali su beni immobili o mobili registrati in pubblici registri.
4. Il privato contraente può richiedere la stipula del contratto a ministero di notaio di sua fiducia, assumendo a proprio carico le spese relative.

Art.9

(Competenze generali del segretario comunale - Ufficio contratti)

1. Al fine di assicurare efficacia ed omogeneità di comportamento dei servizi nella gestione del procedimento contrattuale, il segretario comunale può emanare direttive con particolare riferimento a bandi, avvisi di gara, lettere di invito a procedure concorsuali, anche ufficiose.
2. La costituzione e le attribuzioni complessive dell'ufficio contratti sono disciplinate dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.



TITOLO II

Capo I - La legittimazione dei modi di scelta del contraente

Art.10

(Il provvedimento a contrattare. Contenuti)

1. La stipulazione dei contratti è preceduta dal provvedimento di cui all'articolo 192 del D. Lgs. n. 267/2000.
2. Il provvedimento a contrattare deve prevedere, qualora richiesto dalla natura del procedimento, la composizione della commissione giudicatrice in conformità a quanto previsto dall'articolo 22.

Art.11

(Modalità di scelta del contraente nei contratti passivi).

1. Per i contratti dai quali deriva una spesa per il Comune, le modalità di scelta del contraente, da indicare nei provvedimenti di cui all'articolo 10, sono esclusivamente quelle ammesse dalla normativa comunitaria, statale e regionale vigente, nonché dal presente regolamento.

Art.12

(Modalità di scelta del contraente nei contratti attivi)

1. Per i contratti dai quali deriva una entrata per il Comune, le modalità di scelta del contraente da indicare nel provvedimento di cui all'articolo 10, sono rispettivamente quelle di seguito indicate in corrispondenza delle diverse tipologie ed oggetti contrattuali.

a) Alienazione di beni mobili ed immobili: asta pubblica, quando il valore stimato dal servizio competente o da organi tecnici di altre amministrazioni pubbliche ecceda €50.000. Negli altri casi è ammesso il ricorso ordinario alla trattativa privata, previo avviso pubblico; è consentita la trattativa diretta quando il valore stimato non eccede €5.000. Sono comunque fatti salvi i diritti di prelazione o altre analoghe situazioni giuridiche differenziate, come pure il ricorso alla trattativa diretta per la destinazione degli immobili a finalità di pubblico interesse; deve essere garantita la convenienza economica del negozio, da valutarsi in riferimento al valore stimato o ad altre speciali circostanze, potendosi ammettere una riduzione del prezzo unicamente in favore di soggetti pubblici ed in relazione all'uso cui gli stessi destinano il bene immobile e in ogni caso nella osservanza di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

b) Alienazione di beni mobili dichiarati fuori uso o di valore stimato non eccedente €5.000: in tal caso le modalità sono quelle previste nel regolamento di contabilità;

c) Locazione o affitto di beni immobili: asta pubblica. Quando il valore locativo annuo, stimato dal servizio competente o da organi tecnici di altre amministrazioni pubbliche, non ecceda €5.000, è ammesso il ricorso alla trattativa privata, previa adeguata forma di pubblicità, con possibilità di trattativa diretta per motivate speciali circostanze. E' consentito, altresì provvedere ad affidamento senza gara qualora conduttore o affittuario sia un soggetto pubblico o privato che persegue statutariamente finalità di interesse collettivo, senza fini di lucro. Deve essere garantita la convenienza economica del contratto, potendosi ammettere una riduzione del canone unicamente a favore dei soggetti citati e in ogni caso nella osservanza di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241. L'assegnazione e la gestione degli immobili ad uso



abitativo acquisiti, realizzati o recuperati a totale carico o col contributo dello stato, è regolato dalla disciplina legislativa statale e regionale per l'edilizia residenziale pubblica.

d) Concessione in uso di beni demaniali o del patrimonio indisponibile: le modalità di scelta del concessionario, come pure la disciplina - unilaterale o convenzionale - del conseguente rapporto giuridico, sono stabilite nella deliberazione che dispone per il singolo bene, garantendo comunque, ove possibile, un adeguato confronto concorrenziale.

Capo II - Le procedure di aggiudicazione

Art.13

(Procedura aperta)

1. Il procedimento proprio del sistema di contrattazione **della procedura aperta** è disciplinato dalle norme comunitarie e statali vigenti.
2. L'approvazione del bando da parte dell'organo competente è necessaria qualora lo stesso rechi clausole e prescrizioni modificative o integrative di quelle prescritte nel provvedimento a contrattare, aventi effetto sulla selezione degli offerenti ovvero sulle prestazioni dedotte in contratto.
3. La sottoscrizione dei bandi - ai fini della loro pubblicazione - compete in ogni caso al responsabile del servizio.
5. L'ammissione e l'esclusione degli offerenti è compito della autorità che presiede la gara, la quale esercita tale attività conformandosi alle prescrizioni del bando e facendone risultare le motivazioni nel verbale di cui all'articolo 27
6. L'aggiudicazione avviene secondo i criteri e le modalità specificati nel bando ed è proclamata dal presidente della gara, che vi provvede nel giorno della gara medesima o dopo la valutazione delle offerte da parte della commissione giudicatrice di cui all'articolo 22.
7. Al Responsabile del servizio interessato compete di approvare l'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 28.

Art.14

(Procedura ristretta)

1. Il procedimento proprio del sistema di contrattazione **della procedura ristretta** è disciplinato dalle norme comunitarie e statali vigenti.
2. Per la predisposizione e pubblicazione dei bandi di gara, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo precedente.
3. La preselezione delle ditte che hanno fatto richiesta di essere invitate è effettuata dal responsabile del servizio interessato al contratto, uniformandosi al principio per cui sono invitate alle gare tutte le imprese che, avendo fatto domanda nei termini, siano in possesso dei requisiti richiesti dal bando.
4. La determinazione delle ditte da invitare alla gara compete al responsabile del servizio interessato al contratto, che vi provvede con atto motivato sulla base delle risultanze della preselezione.
5. La sottoscrizione dei bandi di gara e delle lettere di invito compete al responsabile del servizio interessato.
6. L'ammissione e l'esclusione degli offerenti compete all'autorità che presiede la gara, in conformità alle



prescrizioni della lettera di invito.

7. L'aggiudicazione avviene secondo i criteri e le modalità specificate nel bando e nell'invito ed è proclamata dal presidente della gara, conformemente a quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 13.

8. Al Responsabile del servizio interessato compete di approvare l'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 28

Art.15

(Appalto integrato)

1. L'Amministrazione può avvalersi, ricorrendone le condizioni di legge e con adeguata motivazione nel provvedimento a contrattare, della procedura di aggiudicazione dell'**appalto integrato**.

2. Il procedimento relativo è disciplinato dalle norme comunitarie e statali vigenti.

3. L'aggiudicazione avviene secondo i criteri e le modalità specificate nel bando e nell'invito ed è disposta dal Responsabile del servizio interessato, che provvede sulla base del parere della apposita commissione di cui all'articolo 22.

4. Quando risulti opportuno in relazione alla natura della gara o per altre ragioni di cui deve essere resa motivazione, il Responsabile del servizio interessato può stabilire con la determinazione che indice l'appalto, ed indicandolo altresì nella lettera di invito, che le offerte non potranno eccedere, a pena di esclusione, un prezzo massimo predeterminato.

Art.16

(Procedure negoziate)

1. L'Amministrazione può avvalersi, ricorrendone le condizioni di legge e con adeguata motivazione nel provvedimento a contrattare, della procedura di aggiudicazione della **procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara o senza previa pubblicazione di un bando di gara**.

2. Il procedimento relativo, ove la legge non disponga, è determinato volta per volta nel provvedimento a contrattare, con la quale di norma si provvederà pure ad approvare l'elenco delle ditte di fiducia ai fini dell'esperimento di una gara ufficiosa. Il provvedimento a contrattare dovrà indicare i criteri di scelta del contraente, di norma riferiti al prezzo più basso ovvero - quando la prestazione oggetto del contratto debba essere definita in sede di trattativa - al prezzo e ad altri elementi componenti l'offerta, quali il rendimento, il valore tecnico e simili.

3. Quando sia espressamente previsto nel provvedimento a contrattare o comunque negli atti del procedimento di gara, può farsi luogo a trattativa diretta col concorrente che abbia presentato l'offerta più vantaggiosa in relazione agli elementi di cui al comma 2, ai fini di un'eventuale ulteriore miglioramento.

4. Nel caso sia esperita gara ufficiosa, la verifica delle offerte presentate e la loro valutazione, sono effettuate dal responsabile del servizio interessato mediante verbale in forma di relazione.

5. Nei casi di urgenza o per altre speciali circostanze, di cui deve essere resa adeguata motivazione, l'ufficio interessato può esperire, in via preventiva e senza preconstituire obbligazioni giuridiche, gare o sondaggi esplorativi e formulare proposte di contratto già corredate della indicazione nominativa del contraente e della relativa offerta.

6. Spetta al responsabile del servizio interessato curare l'attività preordinata alla conclusione della trattativa e predisporre l'aggiudicazione.



Art.17

(Concorsi di progettazione e concorso di idee)

1. Per il conferimento degli incarichi in cui l'Amministrazione intenda sollecitare l'apporto creativo di terzi tramite confronto concorrenziale di elaborati intellettuali, indice **un concorso di idee o di progettazione** mediante pubblico avviso ovvero con invito rivolto ad un congruo numero di professionisti.
2. Allo svolgimento della procedura concorsuale si applicano **le norme comunitarie e statali vigenti**.
3. La determinazione con la quale il Responsabile del servizio interessato, dispone di ricorrere al concorso, indica le ragioni di tale scelta ed adotta le disposizioni eventualmente occorrenti ad integrazione della disciplina richiamata al comma 2.
4. La valutazione degli elaborati è affidata ad apposita commissione, la cui composizione è determinata con la determinazione di cui al comma precedente. Per le modalità di funzionamento si applicano le disposizioni dell'articolo 22.
5. Il Responsabile del servizio interessato, sentita la commissione di cui al comma precedente, determina la conclusione del concorso. L'utilizzo degli elaborati eventualmente premiati e fatti propri è rimesso al giudizio dell'Amministrazione, senza che i concorrenti possano al riguardo vantare alcun titolo salvo le norme sul diritto morale dell'autore.

Art.18

(Concessioni)

1. Per la concessione **di lavori pubblici e di servizi** si applicano **le norme comunitarie e statali vigenti**, fatte salve le leggi speciali con possibilità di utilizzo discrezionale del sistema della **procedura aperta, della procedura ristretta o della procedura negoziata**. Competente a deliberare è il consiglio, ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. n. 267/2000.
2. Per la concessione in uso dei beni demaniali o del patrimonio indisponibile si applica l'articolo 12, ultimo alinea, del presente regolamento.

Art.19

(Collaborazioni esterne)

1. Per le prestazioni relative ad esigenze indilazionabili, obiettivamente giustificate e non utilmente espletabili da parte del personale dell'ente, il responsabile del servizio interessato provvede mediante contratto per prestazione d'opera intellettuale.
2. Gli incarichi sono conferiti a professionisti singoli o associati sulla base delle domande pervenute a seguito di pubblico avviso contenente l'indicazione dei titoli di studio e dei requisiti professionali e/o di altra natura, richiesti. E' data facoltà di conferire incarichi prescindendosi dal pubblico avviso, quando:
 - si tratti di enti pubblici, quali università e aziende ASL, o loro strutture organizzative anche interne, e previa convenzione o accordi con gli stessi;
 - si tratti di incarichi per prestazioni particolarmente complesse o di particolare rilevanza in relazione alle funzioni istituzionali ovvero per l'immagine dell'Ente; in tal caso, ed ogni qual volta il compenso determinato ecceda **€ 20.000,00**, gli incarichi sono conferiti previa selezione fra candidati individuati in esito a concorso di idee o per progetti ai sensi dell'articolo 17. Quando si ritenga non possibile od inopportuna tale procedura, in relazione alla natura della prestazione da dedurre in contratto, si provvede motivando adeguatamente;



- si tratti di incarichi per prestazioni di modesta entità e rilevanza ed il compenso determinato non ecceda € **20.000,00**.

3. Gli incarichi sono conferiti dal responsabile del servizio interessato, con determinazione motivata riguardo alla procedura indicata per la scelta del contraente ed alla scelta nominativa del soggetto proposto per l'incarico. L'atto di conferimento degli incarichi di prestazione d'opera intellettuale, deve contenere un giudizio di congruità per il corrispettivo determinato qualora tale giudizio non sia direttamente desumibile dalle tariffe professionali o dagli usi.

Capo III - Norme comuni

Art.20

(Pubblicità degli atti di gara)

1. Fatto salvo il diritto di accesso ai documenti amministrativi formati nei procedimenti di gara, per il cui esercizio sono stabilite le relative modalità in apposito regolamento, ai sensi della legge 7.8.1990 n. 241, le forme di pubblicità degli atti dei procedimenti di gara sono quelle previste dalla legge; quando sussistano ambiti di discrezionalità relativamente a forme di pubblicità che comportano oneri di spesa, spetta alla giunta di stabilirne la relativa disciplina con propri atti di indirizzo.

2. Ove per alcuni tipi di contratto la legge non provveda, il provvedimento a contrattare prescriverà le forme ritenute più idonee, ai fini dell'efficacia dell'informazione.

Art.21

(Presidenza della gara)

1. Le gare da espletare mediante **procedure aperte, ristrette e negoziate** sono presiedute dal segretario comunale, **salvo delega**.

2. Nell'**appalto integrato** la gara è presieduta dal presidente della commissione di cui all'articolo 22, alla quale competono tutti gli adempimenti per l'espletamento della gara stessa; le operazioni relative alla ammissione ed esclusione degli offerenti, sono svolte in seduta pubblica.

Art.22

(Commissioni giudicatrici)

1. Può essere nominata una commissione giudicatrice con il compito di formulare proposte conclusive, oltre che nell'**appalto integrato**, nelle gare pubbliche in cui il criterio di scelta del contraente richieda la valutazione di più elementi componenti l'offerta ovvero in cui occorra verificare la composizione di offerte anomale o in aumento.

2. La nomina della commissione spetta al Responsabile del servizio interessato.

3. La proposta di nominare la commissione spetta al segretario comunale, cui compete di presiederla; nel caso di **appalto integrato**, il Responsabile del servizio interessato procede alla nomina della commissione anche di sua iniziativa.

4. La commissione, di natura esclusivamente tecnica e composta da un numero di membri in ogni caso



dispari, opera come collegio perfetto tutte le volte che assume decisioni. Le sedute della commissione non sono pubbliche; le votazioni sono rese in forma palese e vengono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.

5. Le proposte conclusive sono contenute in apposito verbale formato da un istruttore amministrativo designato dal presidente della commissione; il verbale è sottoscritto nei modi in cui all'articolo 27 comma 2.

6. Le proposte della commissione, salvo il giudizio di anomalia delle offerte, non sono vincolanti per l'Amministrazione che, nel determinare ai sensi dell'articolo 28, può non procedere alla aggiudicazione sia a causa della eccessiva onerosità della spesa prevista dalla soluzione progettuale prescelta dalla commissione che per altre motivate ragioni di interesse pubblico.

Art.23

(Offerte basse in modo anomalo)

1. Fermo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di opere pubbliche e forniture **di beni e servizi**, è facoltà dell'Amministrazione verificare, mediante istruttoria, le offerte di ribasso che a suo giudizio appaiono anormalmente basse.

2. A tal fine il presidente della gara dispone l'aggiudicazione con riserva e attiva il procedimento di verifica, richiedendo alle ditte la cui offerta appare anomala, entro dieci giorni dall'espletamento della gara, giustificazioni sul ribasso offerto, con riferimento specifico alle voci dell'elenco prezzi più significative per qualità e quantità. In tal caso il verbale di aggiudicazione con riserva viene comunque pubblicato all'albo pretorio.

3. Possono essere prese in considerazione, **a titolo esemplificativo**, giustificazioni fondate sull'economicità del lavoro da svolgere, **sul processo di fabbricazione, sul metodo di prestazione del servizio, sulle soluzioni tecniche adottate, sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, sull'originalità del progetto da lui elaborato, sull'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato, sul costo del lavoro.**

4. Ricevute le giustificazioni, il presidente conferma l'aggiudicazione in capo all'offerta più conveniente, se valuta le giustificazioni fornite adeguatamente motivate, o propone al Responsabile del servizio interessato l'aggiudicazione alla prima offerta congrua in graduatoria, se rigetta tali giustificazioni.

Art.24

(Offerte in aumento)

1. Per gli appalti di servizi e forniture, nonché per gli appalti di lavori pubblici, sia di importo per il quale è prevista l'applicazione della normativa comunitaria, che di importo inferiore, non sono di norma ammissibili offerte di importo superiore alla base d'asta.

2. Le offerte di importo superiore alla base d'asta sono ammissibili solamente nel caso in cui siano trascorsi più di ventiquattro mesi dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo alla data di pubblicazione del bando. L'ammissibilità di tali offerte deve essere comunque dichiarata nel bando di gara.

3. Tutte le offerte in aumento, qualora ammesse, devono essere adeguatamente motivate; pertanto all'offerta in aumento deve essere allegata analisi dei prezzi delle principali voci d'elenco significative in ordine all'aumento offerto.

4. In caso di ammissione di offerte in aumento, il provvedimento di aggiudicazione ad un offerta in aumento deve essere sottoposto al parere del segretario comunale.



Art.25

(Esclusione dalla contrattazione)

1. Sono esclusi dalla contrattazione con l'Amministrazione coloro che, in precedenti contratti, si siano resi colpevoli di negligenze, malafede o gravi inadempienze - particolarmente nelle materie di cui all'articolo 4 - debitamente comprovate.
2. Sono fatte salve le norme speciali disciplinanti i casi di esclusione per gli appalti di opere pubbliche e per le pubbliche forniture.

Art.26

(Risoluzione problemi di competenza e sostituzione dei responsabili)

1. In tutti i casi nei quali sussistano ragioni di perplessità o conflitti in ordine all'individuazione del responsabile competente a sottoscrivere atti del procedimento ovvero, ai sensi dell'articolo 32, a stipulare contratti, decide il segretario comunale.
2. Al Segretario comunale spetta altresì designare il sostituto del responsabile competente, in caso di assenza o impedimento, tutte le volte in cui nell'unità organizzativa interessata non vi siano figure vicarie.



TITOLO III

Art.27

(Verbalizzazione delle attività precontrattuali)

1. Per le gare pubbliche di cui agli articoli 13 e 14 l'aggiudicazione è fatta constare in apposito verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e da due testimoni.
2. Per l'**appalto integrato** di cui all'articolo 15, la proposta di aggiudicazione è fatta constare in apposito verbale formato dal segretario della commissione giudicatrice e sottoscritto dal medesimo e da tutti i membri della commissione stessa; allo stesso modo si provvede per attestare gli esiti del concorso di idee o **di progettazione** di cui all'articolo 17.
3. Per la **procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara o senza previa pubblicazione di un bando di gara**, di cui all'articolo 16, la proposta di aggiudicazione è fatta constare nel verbale previsto al comma 4 dell'articolo medesimo.

Art.28

(Conclusione della fase precontrattuale)

1. Alla conclusione della fase procedimentale disciplinata dagli articoli che precedono provvede in ogni caso il Responsabile del servizio interessato, previa verifica della regolarità del procedimento, dell'attualità dell'interesse pubblico a contrattare e della piena rispondenza ad esso del contratto che si intende stipulare.
2. La determinazione con cui si aggiudica il contratto ovvero si approva l'aggiudicazione intervenuta, è adottata entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione della relazione o del verbale di cui all'articolo 27, fatti salvi comunque i tempi occorrenti per acquisire dall'aggiudicatario la documentazione a comprova dei prescritti requisiti di idoneità.
3. Quando la verifica di cui al primo comma dà esito negativo, il Responsabile del servizio interessato nel termine di cui al comma 2, adotta i provvedimenti conseguenti.

Art.29

(Stipulazione del contratto)

1. La stipulazione del contratto, nelle forme di cui agli articoli che seguono, avviene di norma entro **sessanta** giorni dalla esecutività della determinazione di cui all'articolo 28; è comunque acquisita la certificazione antimafia prescritta dalla legge, qualora non vi sia stato provveduto ai sensi dell'articolo 28, comma 2.
2. La persona che rappresenta la parte contraente è tenuta a provare la propria legittimazione e la propria identità nei modi di legge.
3. Il contraente ha diritto comunque di essere liberato da ogni suo impegno, senza pretesa di alcun compenso, qualora negli atti della fase precontrattuale fosse indicato espressamente un termine di validità



dell'offerta e la stipula non intervenga entro detto termine; in tal caso deve essere formalmente comunicata al Comune la volontà di sciogliersi dall'impegno.

Art.30

(Eseguibilità del contratto)

1. Il contratto acquista efficacia ed è eseguibile ad ogni effetto dalla data della stipulazione.
2. Quando sussistano ragioni di urgenza, debitamente comprovate, il responsabile del servizio interessato ha facoltà di autorizzare la esecuzione del contratto, previ in ogni caso gli accertamenti antimafia e l'adozione della determinazione di cui all'articolo 28.
3. Nei casi di anticipata esecuzione del contratto, ai sensi dei commi precedenti, competono all'aggiudicatario tutte le spettanze pattuite a titolo di anticipazione e di pagamento in conto.

Art.31

(Interventi di somma urgenza)

1. Qualora ricorrano circostanze di somma urgenza, nelle quali qualunque indugio possa comportare pericolo di danno a persone o cose e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione di prestazione da parte di terzi, senza possibilità di adozione di altre misure cautelari comunque idonee ad evitare detta situazione di pericolo, il responsabile del servizio interessato può ordinare tali prestazioni necessarie in deroga alle norme del presente regolamento e nei limiti di quanto indispensabile a ripristinare condizioni di sicurezza. Delle ordinazioni deve essere dato comunque immediato avviso al Sindaco e, per conoscenza, al segretario comunale, con qualsiasi mezzo.
2. Entro il più breve termine e comunque non più tardi di dieci giorni dall'avviso, il responsabile deve trasmettere all'Amministrazione una relazione dettagliata, giustificativa della spesa e comprensiva di proposte per l'affidamento delle eventuali ulteriori prestazioni contrattuali occorrenti.
3. Nel termine di trenta giorni la giunta approva la relazione, adottando altresì le altre misure necessarie e convalidando le ordinazioni a terzi effettuate in via d'urgenza.

Art.32

(Soggetti competenti alla stipulazione)

1. I responsabili dei servizi stipulano, in rappresentanza della Amministrazione, i contratti che si riferiscono all'ambito di attività degli uffici cui sono preposti, salve le specifiche indicazioni del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Art.33

(Forma dei contratti)

1. I contratti sono stipulati in forma pubblica amministrativa con l'assistenza del segretario comunale in qualità di ufficiale rogante, oppure in forma pubblica a ministero di notaio, quando ritenuto opportuno dall'Amministrazione udito il segretario comunale.
2. I contratti possono essere stipulati anche per scrittura privata, qualora l'aggiudicazione sia intervenuta in esito a **procedura negoziata**. Quando sia stata esperita detta procedura di aggiudicazione, è consentita



altresì la stipulazione tramite scambio di corrispondenza, nei casi in cui prevalga tale uso commerciale, ovvero in altra forma semplificata.

3. In relazione a quanto previsto dal comma precedente, e sempre che ne sia fatta specificazione nella deliberazione a contrattare:

a) per gli importi fino a € 5.000,00 al netto degli oneri fiscali, la stipula è effettuata per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ovvero con **buono d'ordinazione**;

b) per gli importi superiori a € 5.000,00 e fino a € 20.000,00, la stipula è effettuata per mezzo di scrittura privata non autenticata o con obbligazione stesa in calce al capitolato o con separato atto di obbligazione sottoscritto dall'offerente;

b) per gli importi superiori, la stipula è effettuata a mezzo di scrittura privata **autenticata**.

4. Nel provvedimento a contrattare può determinarsi che il contratto venga stipulato mediante scrittura privata, anche per importi inferiori a € 5.000 quando ciò appaia opportuno in relazione alla natura del contratto ed alla complessità dei relativi patti.

Art.34

(Diritti di segreteria e spese contrattuali)

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico dei contraenti con il Comune, salvo che la legge non disponga diversamente.

2. Sugli atti di cui all'articolo 17, comma 68, lettera b), della legge n.127 del 15 maggio 1997, rogati ed autenticati dal segretario comunale, si applicano i diritti di segreteria nella misura prevista dalla tabella D della legge n.604 dell'8 giugno 1962 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'accertamento dei diritti di cui al comma precedente e la determinazione del relativo ammontare, come pure l'importo presunto delle spese contrattuali, compete al segretario comunale, il quale è tenuto a provvedervi in modo da garantire il rispetto del termine di cui all'articolo 29, comma 1.

4. Il versamento delle spese e dei diritti, nell'ammontare complessivo come sopra determinato, è effettuato prima della stipulazione presso l'ufficio di economato, cui spetta operare il conguaglio redigendo apposito rendiconto.

Art.35

(Cauzione provvisoria e definitiva)

1. Nei procedimenti di cui agli articoli 13, 14 e 15 l'Amministrazione richiede agli offerenti la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia della serietà della partecipazione, con facoltà di incameramento qualora l'aggiudicatario non intenda stipulare il contratto nei termini previsti. In tale caso sono comunque fatte salve le azioni per il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

2. L'entità, nella misura del 2% dell'importo a base di gara, e le modalità di prestazione della cauzione provvisoria sono stabilite nel bando o nella lettera d'invito.

3. La cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, è richiesta a garanzia della corretta esecuzione del contratto. Tale cauzione viene costituita dall'aggiudicatario nei modi e termini stabiliti nel bando, nell'invito, nel capitolato speciale o comunque nel progetto di contratto previamente reso noto ed accettato come condizione per la partecipazione alla gara o alla trattativa; l'accertamento della regolare



costituzione della cauzione spetta ai soggetti competenti alla stipula che ne danno attestazione in contratto.

4. Non si fa luogo alla costituzione della cauzione definitiva per i contratti stipulati in una delle forme semplificate di cui all'articolo 33, comma 2, nonché per quelli stipulati con soggetti pubblici o a partecipazione pubblica. La cauzione può non essere richiesta per quei contratti in cui la prestazione da rendere all'Amministrazione debba essere interamente eseguita prima del pagamento del corrispettivo pattuito.

5. Sono fatte salve in ogni caso le norme speciali e specificatamente quelle relative ai contratti d'appalto di opere pubbliche.

Art.36

(Il repertorio dei contratti - Documenti formati, archiviati e trasmessi con strumenti informatici e telematici)

1. A cura del segretario comunale e sotto la sua personale responsabilità è tenuto un registro repertorio, sul quale debbono essere annotati giorno per giorno, in ordine progressivo, tutti i contratti, rogati in forma pubblica amministrativa ovvero stipulati per scrittura privata autenticata, anche quando non debba farsi luogo a registrazione fiscale in termine fisso.

2. Il segretario comunale, a mezzo degli uffici comunali competenti, provvede alla conservazione del repertorio e degli originali dei contratti in appositi fascicoli ordinati secondo il rispettivo numero di repertorio.

3. La tenuta e la conservazione dei contratti stipulati nelle restanti forme previste dall'articolo 33 è demandata alla cura ed alla personale responsabilità dei soggetti competenti a norma dell'art.32 alla stipulazione.

4. Gli atti, dati e documenti formati dal comune e dalla parte contraente con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri di applicazione del presente comma sono stabiliti con gli specifici regolamenti di cui all'art.15, comma 2, della legge n.59 del 15 marzo 1997.

Art.37

(Originali e copie del contratto)

1. Il contratto è formato in originale, per gli atti della Amministrazione; altri originali sono formati se le parti ne abbiano fatta preventiva richiesta.

2. Alla parte contraente privata è rilasciata comunque copia del contratto con gli estremi di repertoriazione.



TITOLO IV

Art.38

(Responsabile dell'esecuzione)

1. Dell'esecuzione del contratto è di norma responsabile il responsabile dell'unità organizzativa che ha proposto il contratto medesimo.
2. Il responsabile dell'esecuzione del contratto è tenuto alla vigilanza sul regolare adempimento delle prestazioni e all'assunzione di tutte le misure a tale scopo occorrenti, ivi compreso l'assenso a sospensioni e proroghe, nell'ambito dei poteri ad esso spettanti.
3. Qualora durante l'esecuzione si prospettino gravi irregolarità o ritardi ovvero occorra recare modifiche all'oggetto della prestazione del terzo e comunque in tutti i casi in cui vi sia necessità di provvedimenti da parte dell'Amministrazione che non rientrino nella propria competenza, il responsabile è tenuto ad effettuare immediatamente le opportune segnalazioni.
4. Sono fatte salve le norme speciali sulla direzione dei lavori per gli appalti di opere pubbliche.

Art.39

(Comunicazioni inerenti al contratto)

1. Le comunicazioni dell'Amministrazione, dalle quali decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali o cui comunque sono connessi effetti giuridici per le parti, sono effettuate di norma, e salve le altre forme prescritte dalla legge, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla ditta nel domicilio legale indicato nel contratto.
2. Le comunicazioni di cui al comma precedente possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al rappresentante legale della ditta o ad altro suo apposito incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta datata e firmata.
3. Le comunicazioni all'Amministrazione, alle quali la ditta contraente intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite consegna diretta al responsabile di cui all'articolo 38, contro rilascio di ricevuta datata e firmata.
4. L'avviso di ricevimento o la ricevuta fanno fede delle avvenute comunicazioni e alla loro data è fatto esclusivo riferimento per gli effetti legali conseguenti.

Art.40

(Cessione del contratto)

1. E' fatto divieto di cedere, in tutto o in parte, qualunque contratto stipulato con il Comune.
2. Per circostanze speciali debitamente motivate e da valutarsi caso per caso, la cessione può essere autorizzata dal responsabile di cui all'articolo 38. Il soggetto proposto come cessionario deve possedere tutti i requisiti di idoneità prescritti per il cedente, che resta comunque obbligato verso il Comune qualora il cessionario non adempia le sue obbligazioni.



3. La cessione del contratto, non autorizzata alle condizioni e per i casi di cui al comma 2, è priva di qualunque effetto nei confronti dell'Amministrazione e costituisce titolo per la risoluzione di diritto del contratto, senza necessità di ricorso ad atti giudiziari e per il conseguente risarcimento dei danni, con rivalsa comunque sulla cauzione eventualmente prestata.

4. Sono fatte salve in ogni caso le norme di legge che per determinati tipi di contratto statuiscano il divieto di cessione e la nullità del contratto ceduto.

Art.41

(Subcontratti)

1. L'aggiudicatario di qualunque contratto è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni assunte; è conseguentemente fatto divieto di far eseguire ad altri, totalmente o parzialmente, mediante subcontratti, le prestazioni medesime.

2. Per circostanze speciali debitamente motivate e da valutarsi caso per caso, il subcontratto parziale può tuttavia essere autorizzato dal responsabile dell'esecuzione, a condizione che l'Amministrazione sia interpellata in via preventiva e che il soggetto proposto come subcontraente sia in possesso, nel grado adeguato, dei requisiti di idoneità prescritti per il contraente principale.

3. Il subcontratto, non autorizzato alle condizioni e per i casi di cui al comma 2, è privo di qualunque effetto nei confronti dell'Amministrazione e può, in relazione alla sua consistenza, costituire titolo per la risoluzione del contratto principale senza necessità di ricorso ad atti giudiziari e per il conseguente risarcimento dei danni, con rivalsa comunque sulla cauzione eventualmente prestata.

4. Nei casi di subcontratto, rimane invariata la responsabilità del contraente principale il quale continua a rispondere pienamente di tutti gli adempimenti contrattuali. A richiesta dell'Amministrazione il subcontraente è tenuto a trasmettere copia del subcontratto stipulato.

5. Si fa rinvio alla legge per la disciplina del subappalto e degli altri contratti derivati dal contratto d'appalto di opera pubblica.

6. Non sono in ogni caso considerati subcontratti gli approvvigionamenti che il contraente deve normalmente effettuare presso terzi per mettersi in grado di eseguire l'obbligazione assunta.

Art.42

(Cessione di somme dovute dal Comune)

1. Per le cessioni da parte di terzi creditori di somme dovute dal Comune, a qualunque titolo in dipendenza di contratti, si osservano le norme della contabilità dello Stato salvo che le cessioni medesime, per specifici contratti, non siano vietate dalla legge o da espressa clausola contrattuale.

Art.43

(Modifiche delle prestazioni contrattuali)

1. E' fatto divieto di introdurre variazioni o aggiunte di qualunque tipo all'oggetto delle prestazioni come dedotte in contratto, se non nei modi di cui ai commi seguenti.

2. Quando variazioni o aggiunte si rendono necessarie o si ritengono opportune per la migliore esecuzione del contratto, il responsabile di cui all'articolo 38 provvede con propria determinazione, munita di una particolareggiata motivazione corredata dai necessari documenti tecnico-amministrativi.



3. Le modifiche di cui al comma precedente possono essere eseguite soltanto quando sia intervenuto atto di approvazione della proposta, da parte dell'organo che ha adottato il provvedimento a contrattare, e sia stata stipulata la conseguente appendice al contratto principale.
4. Si applica, in caso di urgenza o comunque per evitare dannose soluzioni di continuità, il disposto dell'articolo 31, comma 2.
5. Chi dà disposizioni intese ad introdurre le variazioni od aggiunte di cui al comma 1, senza esserne legittimato nei modi che precedono, è responsabile direttamente di tali modifiche; parimenti è responsabile il terzo contraente che esegue tali modifiche senza ordine scritto riportante gli estremi del atto di cui al comma 3.
6. Per le modifiche che comportano un aumento o una diminuzione della prestazione entro il quinto dell'importo contrattuale, il contraente privato è tenuto ad assoggettarvisi alle stesse condizioni; oltre tale limite ha diritto alla risoluzione del contratto, fatta salva la corresponsione del prezzo delle prestazioni comunque eseguite.
7. Per i contratti d'appalto di opere pubbliche si applicano le norme speciali dettate dalla legge.

Art.44

(Termini di esecuzione)

1. L'esecuzione del contratto ha inizio, di norma, non **prima di 60** giorni dalla data della sua efficacia come stabilito dall'articolo 30.
2. I termini di esecuzione decorrono dalla data di inizio, da comprovarsi in apposito verbale, qualora lo preveda la legge o il contratto o comunque quando ricorra la necessità di effettuare in contraddittorio operazioni preliminari; in caso contrario i termini decorrono dall'ordine di inizio comunicato nei modi di cui all'articolo 39.
3. Salvi i casi di forza maggiore e altre circostanze speciali previste dalla legge, da farsi comunque constare in apposito atto a cura del responsabile di cui all'articolo 38, l'esecuzione del contratto non può essere per nessun motivo sospesa o rallentata.
4. Fuori dai casi di cui al comma precedente, il ritardo nell'esecuzione, qualora non configuri inadempimento, comporta l'applicazione della penale stabilita in contratto, il cui importo è trattenuto dal corrispettivo dovuto.

Art.45

(Corrispettivo - Modalità di pagamento)

1. Il corrispettivo delle prestazioni contrattuali da rendersi all'Amministrazione è di norma fisso e invariabile ed è altresì comprensivo di ogni spesa occorrente per l'esecuzione integrale del contratto.
2. Il corrispettivo, liquidato dal responsabile di cui all'articolo 38, è pagato di norma a seguito di regolare esecuzione del contratto. Possono farsi pagamenti in conto, in ragione della prestazione parzialmente eseguita, qualora lo prevedano gli usi, lo richieda la natura del contratto o lo richiedano le modalità particolarmente gravose della prestazione; tale possibilità deve essere comunque prevista in contratto.
3. Di norma e salvi gli usi vigenti per determinati tipi di contratto, non può farsi luogo ad anticipazioni del prezzo.



4. Per il contratto d'appalto di opera pubblica valgono le norme speciali previste dalla legge.

Art.46

(Penalità)

1. Il contraente è soggetto a penalità, consistenti di regola in somme di denaro, quando non ottemperi a prescrizioni determinate ovvero esegua con ritardo gli adempimenti posti a suo carico.
2. Il contratto determina entità e modi di applicazione delle penalità, in rapporto alla rilevanza che le inadempienze rivestono nell'economia del contratto stesso.
3. Spetta in ogni caso al responsabile di cui all'articolo 38 attestare le circostanze che danno luogo all'applicazione delle penalità e l'ammontare concreto delle stesse.
4. Le penalità sono trattenute sugli importi degli acconti e delle rate di saldo; quando sono insufficienti tali crediti, possono essere trattenute sulla cauzione; in tal caso l'importo della cauzione deve essere reintegrato nei termini comunicati dal dirigente di cui all'articolo 38.
5. Quando non è diversamente pattuito nel contratto, le penalità non precludono la richiesta del risarcimento dei danni ulteriori.

Art.47

(Inadempimento contrattuale)

1. Nei casi di irregolarità, ritardi ed ogni altro caso configurante inadempimento in senso proprio, spetta al responsabile di cui all'articolo 38 adottare le misure ritenute necessarie e i provvedimenti intesi a promuovere la risoluzione del contratto medesimo per inadempimento nonché ad esperire le conseguenti azioni per il risarcimento dei danni subiti.
2. Compete altresì al Responsabile del servizio interessato disporre la rescissione o l'esecuzione d'ufficio del contratto d'appalto di opera pubblica, nei modi e alle condizioni stabiliti dalla legge.

Art.48

(Rinnovazione tacita)

1. Tutti i contratti devono avere termine certo e incondizionato di scadenza.
2. **Il rinnovo dei contratti è consentito unicamente nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente.** I contratti stipulati in violazione del predetta norma sono nulli.



TITOLO V

Art.49

(Obbligo del collaudo)

1. Tutte le prestazioni contrattuali, ad eccezione delle prestazioni d'opera intellettuali e dei contratti di cui all'art.12, sono soggette a collaudo tecnico, ai fini della loro accettazione.
2. Il collaudo è effettuato, salve le competenze dell'ufficio tecnico, da dipendenti esperti in materia, nominati dal responsabile dell'unità organizzativa interessata; in relazione a prestazioni di particolare complessità, il responsabile medesimo ha facoltà di nominare esperti esterni all'ente ovvero anche una commissione di collaudo.
3. Per le prestazioni di beni e servizi aventi carattere continuativo, il collaudo consiste nell'accertamento periodico del corretto adempimento delle prestazioni medesime.
4. Il collaudo della prestazione, di cui al presente titolo, vale come liquidazione tecnica per la spesa da sostenere a pagamento del corrispettivo.

Art.50

(Contenuto e forma del collaudo)

1. Il collaudatore, ovvero la commissione di collaudo, accertata la rispondenza della prestazione a tutte le prescrizioni contrattuali nonché la regolarità dei pagamenti in conto eventualmente effettuati, emette il certificato di collaudo.
2. Detto certificato dà conto di tutte le operazioni effettuate ed è sottoscritto anche da un rappresentante della ditta contraente, qualora vi sia stato contraddittorio.

Art.51

(Accettazione dei risultati del collaudo)

1. L'Amministrazione, con atto del responsabile dell'unità organizzativa interessata, approva il collaudo e conseguentemente accetta in via definitiva la prestazione resa, provvedendo contestualmente allo svincolo della cauzione eventualmente prestata a garanzia del contratto.

Art.52

(Prestazione non conforme al contratto)

1. Il collaudatore, in caso di prestazione difettosa o comunque non conforme al contratto, dispone ove possibile per la regolarizzazione, assegnando al contraente un congruo termine; è fatta salva l'applicazione di eventuali penalità per ritardo.
2. Il collaudatore, in casi particolari ed ove ne rilevi e motivi opportunità, può proporre all'Amministrazione



di accettare la prestazione non conforme, con adeguato sconto sul prezzo.

3. Il responsabile di cui all'articolo 38, qualora il collaudo abbia esito negativo, determina di rifiutare la prestazione non conforme e adotta altresì, a carico del contraente, gli altri provvedimenti ritenuti opportuni ivi compreso l'incameramento della cauzione.

Art.53

(Vizi occulti. Garanzia)

1. L'intervenuta accettazione non libera il contraente da eventuali difetti o imperfezioni della prestazione eseguita, non rilevabili al momento del collaudo; a tal fine nei contratti deve essere pattuito un congruo periodo di garanzia.

2. La garanzia obbliga il contraente ad eliminare a proprie spese tutti i vizi riscontrati, entro il termine stabilito in contratto e decorrente dalla data di comunicazione da parte dell'Amministrazione.

3. In caso di inottemperanza il responsabile di cui all'articolo 38 si riserva di far eseguire ad altri, con addebito della spesa all'inadempiente, quanto necessario per l'eliminazione dei vizi riscontrati.

Art.54

(Opere pubbliche: rinvio)

1. Per la disciplina del collaudo di opere pubbliche, sotto il profilo sostanziale e procedurale, è fatto rinvio alla normativa speciale vigente; le norme del presente titolo si applicano in via sussidiaria.

2. Il certificato di collaudo, ovvero quello di regolare esecuzione che lo sostituisce, è approvato dalla giunta comunale.



TITOLO VI

Art.55

(Contratti in economia)

1. Possono essere eseguite in economia anche mediante affidamento a persone o imprese esterne di fiducia le seguenti spese:

- a) acquisti di generi di cancelleria, carta, stampati, registri, materiale per disegno e fotografie, valori bollati, lavori di stampa di tabulati, circolari, regolamenti e simili, di tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva;
- b) acquisto, manutenzione, riparazione, assicurazione, noleggio e leasing di autoveicoli ed altri mezzi, nonché acquisto di carburante, lubrificante, di pezzi di ricambio ed accessori;
- c) provvista attrezzature e ricambi relativi a macchine operatrici per segnaletica stradale sia verticale che orizzontale; manutenzione e posa in opera della segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale, **delle aiuole spartitraffico, dei collegamenti pedonali** e riparazione degli impianti semaforici;
- d) **manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e piazze, impianti sportivi e tecnologici;**
- e) acquisti e manutenzioni di effetti di vestiario per il personale dipendente comunque occorrenti per l'espletamento del servizio, lavaggio, acquisto e noleggio biancheria;
- f) acquisto di attrezzature e utensili occorrenti ai vari mestieri;
- g) acquisto e manutenzione di attrezzature antincendio, mezzi di soccorso o altre attrezzature per il servizio della protezione civile;
- h) acquisto di prodotti alimentari, dietetici ed altri generi assimilabili, servizi di fornitura pasti e analisi di laboratorio;
- i) abbonamenti a riviste, periodici e simili ed agenzie di informazione, acquisti di libri, riviste, giornali e pubblicazioni periodiche e relative spese di rilegatura;
- j) spese postali, telegrafiche e telefoniche;
- k) acquisto, manutenzione e noleggio attrezzature da cucina, articoli casalinghi e stoviglieria;
- l) manutenzioni e riparazioni di locali e relativi impianti;
- m) opere di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di locali e smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi;
- n) acquisto materiale igienico-sanitario, articoli ed accessori di pulizia e materiale a perdere; prodotti farmaceutici;
- o) trasporti, spedizioni, facchinaggi, imballaggi e magazzinaggio;
- p) acquisto, manutenzione, riparazione e noleggio di mobili, arredi, complementi di arredo, climatizzatori, arredi illuminotecnica ed attrezzature, strumenti scientifici, didattici e di sperimentazione, macchine d'ufficio, fotocopiatrici, server, terminali, personal computer, stampanti e componenti hardware e software di vario genere, antifurto, spese per servizi informatici;



- q) locazione di immobili a breve termine e noleggio di mobili e attrezzature in occasione di espletamento di corsi, concorsi ed esami quando non sia possibile utilizzare o non siano sufficienti le normali attrezzature;
- r) partecipazione ed organizzazione di mostre, conferenze, convegni, congressi, riunioni e seminari ed altre manifestazioni relative a materie istituzionali, culturali, socio-educative, ambientali e scientifiche o comunque inerenti i servizi comunali, nazionali ed internazionali, fitto locali occorrenti, stampa di inviti e degli atti, assicurazione di materiale scientifico e didattico, spese necessarie per ospitare i relatori ecc.;
- s) servizi **attinenti all'architettura e all'ingegneria (anche integrata), all'urbanistica e alla paesaggistica**, di consulenza **scientifica e tecnica e di sperimentazione tecnica e analisi; prestazioni professionali in relazione a perizie**, studi, ricerca, indagini, rilievi **cartografici, frazionamenti ecc. e/o consulenza in materia specialistiche**;
- t) **servizi scolastici**;
- u) acquisto di generi vari ed omaggi in occasione di manifestazioni, cerimonie e convegni (coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi);
- v) spese di rappresentanza e di ospitalità;
- w) piccoli impianti e piccole spese di illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua e telefono, acquisto fax e centralini;
- x) operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni;
- y) divulgazione di bandi di concorso e di pubbliche gare a mezzo stampa o di altre fonti di informazione ove ritenuto necessario e altre inserzioni;
- z) lavori di traduzione e interpretariato, di deregistrazione, di dattilografia, di correzione bozze, esecuzione di disegni e fotografie, lavori di stampa, tipografia e litografia, nei casi in cui l'Amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale o qualora ragioni di urgenza lo richiedano;
- aa) **fornitura di lavoro temporaneo ai sensi di legge**;
- bb) lavori, servizi e forniture occorrenti per il normale funzionamento degli uffici, che per loro natura non possano essere acquisiti con le normali procedure di gara;
- cc) polizze assicurative e **contratti di consulenza in materia assicurativa (broker)**;
- dd) spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;
- ee) beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperiti infruttuosamente i pubblici incanti e licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
- ff) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- gg) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
- hh) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- ii) acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e della salute



- pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale;
- jj) manutenzione e cura del verde pubblico;
- kk) servizi inerenti il controllo, la custodia, la cura e la tutela degli animali di affezione;
- ll) accertamenti sanitari effettuati nei confronti del personale in servizio;
- mm) servizi cimiteriali;
- nn) servizi di sgombero neve e **trattamento preventivo antigelo da eseguire sulla rete stradale, riparazioni urgenti a seguito di frane, scoscendimenti, corrosione o rovina di manufatti, inondazioni ed allagamenti nei limiti di quanto è strettamente necessario per ristabilire il transito e per evitare maggiori danni e danni alla circolazione stradale;**
- oo) **interventi mirati al miglioramento della viabilità esclusi i lavori relativi a nuovi tronchi stradali;**
- pp) **lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi ed ai regolamenti, in esecuzione delle ordinanze del Sindaco e del Responsabile del Servizio, interventi per la sicurezza nei luoghi di lavoro, protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità;**
- qq) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente nonché di esecuzione del contratto.
- rr) lavori classificabili come manutenzione, ripristino o riparazione o comunque contabilizzabili mediante computo delle ore di manodopera impiegate e dei materiali utilizzati.

2. I lavori eseguibili in economia sono individuati nell'ambito delle seguenti categorie generali:

- **manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del D. Lgs. n. 163/2006;**
- **manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000,00 euro;**
- **interventi non programmabili in materia di sicurezza;**
- **lavori che possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;**
- **lavori necessari per la compilazione di progetti;**
- **completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto in danno all'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori;**
- **lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al D. Lgs. 42/2003 relativo alla tutela dei beni architettonici e ambientali, al fine di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni e in considerazione delle loro caratteristiche oggettive, nonché all'esecuzione di scavi archeologici di importo non superiore a 300.000,00 euro.**

Art.56

(Competenze)

1. Il responsabile del procedimento in economia è individuato nel responsabile del servizio interessato al lavoro, alla provvista o al servizio, **a meno che non provveda a nominare, tra i dipendenti di ruolo in possesso del titolo di studio e competenza adeguata, un responsabile unico del procedimento.**
2. La progettazione e la direzione dei lavori da eseguirsi in economia è affidata in via esclusiva all'ufficio tecnico comunale.

Art.57



(Forma della procedura in economia)

1. La procedura in economia può assumere due forme:
 - a) amministrazione diretta;
 - b) cottimo fiduciario;
2. Nella prima il responsabile del procedimento impiega direttamente gli operai, compra i materiali e quant'altro occorra all'esecuzione del lavoro, della provvista o del servizio.
3. Nella esecuzione per cottimo fiduciario, invece, il responsabile del procedimento affida, sotto la sua responsabilità, ad una impresa o persona di fiducia, l'esecuzione del lavoro, della provvista o del servizio.

Art.58

(Limiti di importo)

1. Per ciascuna spesa il limite di somma non potrà eccedere i seguenti importi:
 - **i lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000,00 euro. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 euro;**
 - **le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 200.00 ECU pari ora 211.000,00 euro.**
2. **Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.**

Art.59

(Procedura)

1. **L'esecuzione delle spese deve essere preceduta dall'acquisizione di preventivi nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato.**
2. **E' consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, con esclusione dell'IVA, e per lavori di importo inferiore a quarantamila euro, con esclusione dell'IVA, o se esistano motivi di provvedere con urgenza o in altri casi congruamente motivati.**
3. **L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.**
4. E' comunque consentito procedere mediante individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ogni qualvolta la fornitura o il servizio debbano avere particolari caratteristiche di qualità, di specialità o di condizioni di prestazione. In tale caso devono essere chiaramente specificati nella lettera di invito i parametri obiettivi cui l'Amministrazione si atterrà in sede di aggiudicazione, oltre al prezzo che non potrà pesare, di norma, in misura inferiore al 40% del punteggio totale attribuibile. Qualora il servizio proponente non sia a conoscenza dei prezzi da porre a base di gara o delle specifiche tecniche o contrattuali relative ad un determinato lavoro, bene o servizio, si può procedere preventivamente ad effettuare un'indagine di mercato fra almeno cinque imprese al fine di determinare le condizioni contrattuali da inserire nella lettera di invito. Nel caso in cui tale indagine consenta già di



effettuare l'individuazione delle migliori condizioni contrattuali e/o tecniche è ammesso l'affidamento diretto all'offerta più vantaggiosa nei limiti dell'importo di cui all'art. 58.

Art.60

(Certificato di regolare esecuzione)

1. I lavori eseguiti in economia sono soggetti a certificato di regolare esecuzione da parte dell'ufficio tecnico comunale.

Art.61

(Liquidazione delle spese)

1. Le fatture e le note di spesa relative ai lavori, provviste e servizi eseguiti in economia, munite del visto di regolarità del responsabile del procedimento e corredate del certificato di regolare esecuzione e del buono di ordinazione sono periodicamente incluse in appositi rendiconti per essere sottoposte a liquidazione ai sensi del disposto dell'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm..



TITOLO VII

Art.62

(Decisione amministrativa)

1. Qualsiasi controversia, di natura tecnica o amministrativa, riferita all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, insorta in corso o al termine del rapporto contrattuale, è decisa preliminarmente in via amministrativa, entro 30 giorni dalla comunicazione del reclamo del contraente ovvero dalla relazione del responsabile dell'esecuzione del contratto.
2. La decisione compete di norma al responsabile del servizio interessato, salvo che non comporti modifiche sostanziali all'assetto originario degli interessi, oneri aggiuntivi di spesa o lo scioglimento del contratto: in tali casi spetta agli organi collegiali dell'Ente, secondo le rispettive competenze.
3. La decisione è comunicata per iscritto al contraente nel termine di 30 giorni dall'esecutività del provvedimento che l'assume, e si intende accettata definitivamente qualora non impugnata nei successivi 30 giorni.

Art.63

(Arbitrato)

1. Quando, nei termini di cui all'articolo precedente, le determinazioni dell'Amministrazione non vengono assunte o accettate, la controversia pur essere rimessa al giudizio di un collegio arbitrale, qualora il contratto rechi apposita clausola compromissoria ovvero se le parti decidano in tal senso mediante concorde decisione risultante da atti scritti.
2. Il collegio è composto di norma da tre arbitri, nominati uno da ciascuna parte ed il terzo di comune accordo dai primi due, ovvero, in caso di mancato accordo, dal presidente del tribunale civile del foro di Vercelli
3. Per il Comune la nomina compete alla giunta, cui spetta altresì deliberare l'eventuale compromesso.
4. Il collegio si riunisce presso l'Amministrazione comunale e decide secondo diritto, nel termine concordato dalle parti.
5. Per quanto non disposto nei commi precedenti si applicano integralmente le norme degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

Art.64

(Giudice ordinario)

1. Qualora nei contratti vi sia espressa esclusione del ricorso all'arbitrato ovvero quando le parti, per la controversia di cui all'articolo 63 tra loro insorta, non si accordino per tale rimedio, può essere esperito ricorso al giudice ordinario a norma del codice di procedura civile.
2. Nel contratto sarà indicata, di norma, la competenza del foro di Vercelli



Art.65

(Appalto di opera pubblica)

1. Ad integrazione ed anche in deroga a quanto disposto negli articoli che precedono, per le controversie relative a contratti d'appalto di opera pubblica si applicano le norme speciali disposte con legge.